

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
DI APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dell'articolo 18 comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, e in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54.
2. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli (di seguito "Camera di Commercio"), così come definiti dal D.M. 27 gennaio 2005 n. 54.

ARTICOLO 2 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 3 -TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono importanti al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere in seguito a ritardi, omissioni o errori della Camera di Commercio.
3. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il comportamento si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati.

ARTICOLO 4 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Decreto nr. 54/2005, nonché dei criteri di determinazione della sanzione previsti

all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero delle attività produttive.

2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2008, nei casi di versamenti effettuati solo in parte:
 - a) Se il versamento è stato effettuato entro i termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001 n. 359 si applica la sanzione del 30% solo sulla quota di diritto omesso;
 - b) Se il versamento parziale è stato effettuato oltre i termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001 n. 359, ma entro i 30 giorni successivi, si applica la sanzione del 10% sulla quota di diritto versato e la sanzione del 30% sulla quota di diritto omesso.
 - c) Se il versamento parziale è stato effettuato oltre i termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001 n. 359, successivamente al 31° giorno, si applica la sanzione del 30% sull'intero importo del diritto dovuto.

ARTICOLO 5 - RECIDIVA

1. La sanzione, determinata ai sensi del precedente articolo 4, è aumentata del 40%, nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale della stessa indole e non definita ai sensi dell'articolo 13 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 6 - VIOLAZIONI CONTINUE

1. Chi commette più violazioni relative al diritto annuale in periodi di imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, è punito con la sanzione, determinata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, aumentata del 200 %.
2. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

ARTICOLO 7 - DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento, non si applica in alcun caso la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 8 - RAVVEDIMENTO

1. Qualora la violazione non sia stata già contestata, ai sensi dell'articolo 13 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
 - a) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3 comma 1, del D.M. 54/2005.
 - b) 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo calcolati al tasso legale in vigore e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo.
3. Il termine "contestualmente" deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la stessa regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.

ARTICOLO 9 - MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a. Atto di contestazione di cui all'art. 16 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
 - b. Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 comma 1 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
 - c. Iscrizione " diretta " a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e la cartella esattoriale, complete dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate ai seguenti soggetti:
 - a. al titolare dell'impresa individuale;
 - b. ai soci delle società in nome collettivo;
 - c. agli accomandatari delle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni;
 - d. alle società di capitali nei modi prescritti dalla legge;
 - e. agli amministratori delle società cooperative e dei consorzi.

ARTICOLO 10 - RISCOSSIONE DELLA SANZIONE

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di tributo sono riscosse con modello F/24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera c).
2. Sono altresì dovuti alla Camera di Commercio gli interessi legali commisurati sul tributo, calcolati al tasso legale e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Il pagamento della sanzione è comprensivo delle spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione.

ARTICOLO 11 - RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. La Camera di commercio con provvedimento del Segretario Generale può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a 1.000,00 euro. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell'articolo 21 comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

ARTICOLO 12 - SRUMENTI DIFENSIVI E TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a. Presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere o meno le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione della sanzione, verso il quale è comunque possibile sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b. Presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione della sanzione.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica:
 - a. Presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b. Presentare ricorsi in Commissione Tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica:
 - a. Presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b. Presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione dal 1^a al 31 agosto.

ARTICOLO 13 - AUTOTUTELA

1. Il Segretario Generale o suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. doppia imposizione;
 - d. mancata considerazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.

3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente, al concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

ARTICOLO 14 - ESTINZIONE CREDITI TRIBUTARI DI MODESTO AMMONTARE

1. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore a euro 12,00.

ARTICOLO 15- NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 del D. Legs. 472/1993 successive modifiche e integrazioni.
2. In applicazione del principio del *favor rei*, le violazioni di cui al precedente articolo 6 comma 1, lettere b) e c), relative al diritto annuale degli anni 2001 e 2002 sono sanzionate nella misura del 10% del diritto dovuto e non versato.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 rubricato " Recidiva " non si applicano alle annualità anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 16 - RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 successive modifiche e integrazioni, nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive 11 maggio 2001 n. 359 e nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005 n. 54, e per quanto non previsto dalle predette disposizioni il presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Camerale.

ARTICOLO 17 - NORMA FINALE

Il presente Regolamento si applicherà a tutti gli atti di contestazione, atti di irrogazione e cartelle esattoriali, a decorrere dall'anno di imposta 2008.